Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) NATOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LUIGI DE LUCA

Seduta del 18/11/2021

FATTO

Dopo avere invano esperito reclamo, il ricorrente, assistito da un'associazione cui ha conferito procura, si è rivolto a questo Collegio ABF, premettendo di avere sottoscritto, in data 9/3/2010, un contratto di finanziamento, con contestuale rilascio di una carta revolving, presso un rivenditore convenzionato.
Parte istante ha sostenuto che tale contratto di credito revolving non configura un prestito finalizzato e, in quanto promosso e concluso direttamente dal rivenditore del bene e non da un soggetto abilitato, non rientra nella deroga prevista per legge ma è da reputarsi stipulato in violazione dell'art. 3 del D.Lgs 25/9/1998 n. 374 e del relativo regolamento, emanato con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 485 del 13/12/2001.
In conseguenza della suesposta asserita violazione di legge, il ricorrente ha chiesto che l'intermediario gli restituisca l'eccedenza percepita, quantificata in euro 7.096,12 a seguito di ricalcolo del piano di ammortamento del finanziamento, elaborato applicando il tasso legale ex art. 1284, comma 3, c.c., quale corrispettivo minimo ex lege, nonché tutte le voci di costo pattuite.
Nelle sue controdeduzioni, l'intermediario ha dedotto che l'apertura di linea di credito, stipulata con il ricorrente nel marzo del 2010, era stata da quest'ultimo voluta, richiesta ed ottenuta per poter effettuare, a sua discrezione, acquisti, operazioni di anticipo contanti e prelievi presso sportelli automatici tramite l'impiego di apposita carta magnetizzata

(revolving) e ciò sulla base di condizioni economiche e contrattuali chiare e comprensibili, che il cliente aveva espressamente dichiarato di ben conoscere ed accettare.
Parte resistente ha aggiunto che l'utilizzo della concessa linea di credito, operato dapprima per l'acquisto di elettrodomestici e poi per eseguire pagamenti con l'impiego della chiesta carta di credito successivamente da essa inviata, è avvenuto, ad opera del ricorrente, in modo costante e continuativo nel tempo, senza che costui abbia mai sollevato contestazione agli estratti conto mensilmente inviati.
Tanto osservato, l'intermediario ha, in punto di diritto, eccepito che il contratto oggetto di ricorso è stato sì stipulato presso un punto vendita convenzionato, ma ciò in conformità alla prassi bancaria, alla normativa e agli orientamenti all'epoca assunti dalla Banca d'Italia.
Al riguardo ha, in particolare, sostenuto che il contratto in disamina era conforme a quanto previsto dal D.M. n. 485/2001 e, dunque, del tutto valido e produttivo di effetti, come desumibile anche da alcune pronunce giudiziarie intervenute in subiecta materia.
L'intermediario ha, inoltre, tenuto a segnalare che il contratto in contestazione risaliva al marzo 2010 ed era, quindi, antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 141/2010 che per la prima volta avrebbe qualificato come "*esercizio di attività finanziaria*" il rilascio di carta di credito.
Alla luce delle suesposte considerazioni, l'intermediario ha, perciò, affermato che la richiesta di declaratoria di nullità del contratto, formulata dal ricorrente, è destituita di fondamento, oltre che palesemente strumentale, ed ha conseguentemente concluso chiedendo il rigetto dell'incoato ricorso.
Con repliche, trasmesse l'11/10/2021, il ricorrente ha insistito nelle proprie domande, richiamando a conferma della fondatezza delle medesime la comunicazione di Banca d'Italia del 20/4/2010.
Con le successive sue controrepliche, l'intermediario ha obiettato che la sopra menzionata comunicazione di Banca d'Italia del 20/4/2010 è successiva alla data di stipula del contratto e che, alla stregua della prassi bancaria, della normativa pro tempore vigente e degli orientamenti antecedentemente assunti in merito dai principali organi di vigilanza (ed, in particolare, del comunicato di Banca d'Italia n. 1255 del gennaio 2006) era possibile utilizzare come collocatori anche i fornitori dei beni per i quali veniva effettuato l'affidamento.
La resistente ha, pertanto, insistito per il rigetto del ricorso perché infondato.

DIRITTO

La vertenza che ci occupa ha ad oggetto un contratto di apertura di linea di credito revolving, utilizzabile anche mediante carta di credito, sottoscritto dal ricorrente (il 9/3/2010) in occasione dell'acquisto di elettrodomestici presso un fornitore convenzionato e collocato tramite quest'ultimo.
Si controverte, in particolare, sull'asserita invalidità di siffatto finanziamento per violazione delle norme sul collocamento e sulla distribuzione di prodotti finanziari (D.Lgs 374/1998 e D.M. 485/2001) e sulle conseguenze restitutorie che ne conseguono.
Ebbene rileva il Collegio che, già prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 13/8/2010 n. 141, era previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 25/9/1999 n. 374 e dall'art. 2 del D.M. 13/12/2001 n. 485 che l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di promozione e conclusione di contratti di finanziamento era ex lege riservato agli agenti in attività finanziaria.

Secondo il comma 2, lettera b) del summenzionato art. 2 del D.M. 485/2001, ai fornitori di beni e servizi era consentita la promozione e la conclusione di contratti di finanziamento solo se finalizzati unicamente all'acquisto dei loro beni e servizi.
Invero, a norma dell'art. 2, comma 2, lettera a) del D.M.485/2001, era, parimenti, esclusa dalla sopraccennata riserva disposta ex lege, anche la distribuzione di carte di pagamento, che, tuttavia, sono all'evidenza degli strumenti diversa dalle carte revolving; quest'ultime, infatti, com'è noto, sono una speciale tipologia di carte di credito, la cui caratteristica risiede nel consentire al loro titolare di fare acquisti, indipendentemente dall'esistenza di fondi disponibili su un conto collegato, per poi ripagare il formatosi debito nei confronti dell'istituto finanziario con delle rate mensili, calcolate sulla base di un tasso d'interessi previamente concordato.
Occorre aggiungere che con comunicazione del 20/4/2010, la Banca d'Italia, nel prendere in considerazione il comparto del credito revolving concesso attraverso l'emissione di carte di credito, tenne a richiamare gli intermediari ad uno scrupoloso rispetto della sopra illustrata normativa, rammentando e non introducendo (come invece allude l'intermediario nelle sue controrepliche) il principio secondo il quale l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving non configurava un credito finalizzato e non poteva, perciò, essere affidata a fornitori di beni e servizi, ma soltanto a agenti in attività finanziaria.
Alla stregua di tutti i suesposti rilievi, ritiene il Collegio che, nella fattispecie in disamina, la contestazione sollevata dal ricorrente circa l'invalidità del contratto di finanziamento revolving, da egli sottoscritto il 9/3/2010, sia effettivamente fondata.
Dalla disamina del contratto, oggetto di vertenza, emerge, infatti, in maniera inconfutabile che esso fu collocato per il tramite di un esercente commerciale (e, quindi, non di un agente in attività finanziaria) e che esso, lungi dal risultare unicamente finalizzato all'acquisto degli elettrodomestici forniti da tale esercente, fu, piuttosto, configurato come apertura di una linea di credito revolving, utilizzabile mediante carta entro un limite massimo (euro 5.000,00) ben maggiore rispetto al prezzo del bene fornito (euro 2.149,00).
Accertato il mancato rispetto della sopra citata normativa di settore e ritenuto il carattere imperativo della stessa e, quindi, la nullità del contratto che ci occupa, è ora necessario determinare quali conseguenze restitutorie ne derivino.
A tal proposito, ritiene, anzitutto, il Collegio che l'intermediario debba procedere al rimborso delle somme ricevute dal ricorrente a titolo di interessi corrispettivi, ma ciò, beninteso, al netto degli interessi al tasso legale, ex art. 1284, comma 3, c.c., che, come riconosciuto anche in ricorso, erano comunque dovuti da parte istante quale corrispettivo minimo ex lege per avere goduto delle somme ricevute a far data dal primo utilizzo della linea di credito.
Inoltre, considerato che la declaratoria di nullità del discutendo contratto di credito revolving travolge l'intero regolamento, reputa il Collegio che l'intermediario debba restituire al ricorrente anche ogni altra voce di costo pattuita.
Si precisa che l'accoglimento dell'incoato ricorso non può che essere qui solo parziale, stante che parte istante, quantificando nella somma di euro 7.096,12 la cifra che chiede essergli riconosciuta quale indebito pagamento, se per un verso impone a questo Collegio la limitazione del disposto accoglimento nei limiti della domanda, per altro verso sollecita, in punto di quantum, un'attività contabile (e quindi consulenziale) che non rientra nelle prerogative dell'ABF.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara la nullità del contratto di finanziamento revolving e, di conseguenza, dispone che l'intermediario proceda al rimborso degli interessi corrispettivi al netto degli interessi legali, oltre che di ogni altra voce di costo pattuita, il tutto nei limiti della domanda.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI